XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3266

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BITONCI, MOLINARI, BAZZARO, BIANCHI, BILLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAVANDOLI, CESTARI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, FOSCOLO, FURGIUELE, GASTALDI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOLINELLI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, EVA LORENZONI, LUCENTINI, MAGGIONI, MORRONE, MOSCHIONI, PANIZZUT, PAOLIN, PATASSINI, PATERNOSTER, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TONELLI, VALLOTTO, ZENNARO

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di *status* e trattamento dei sindaci e di limite numerico dei mandati nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti

Presentata il 6 agosto 2021

Onorevoli Colleghi! — Le disposizioni previste dall'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito « TUEL », in materia di indennità di funzione prevista per la figura del sindaco necessitano di una revisione volta a valorizzare adeguatamente le responsabilità connesse all'esercizio del man-

dato degli amministratori di tali enti territoriali.

La figura del sindaco, che una volta rappresentava una sorta di investitura gratificante, ora comporta responsabilità e sacrifici che in pochi, se non pochissimi, sono pronti ad assumersi: in considerazione delle eccessive responsabilità attribuite all'amministratore comunale (dati statistici mo-

strano l'enorme divario tra l'elevato numero di contestazioni dell'abuso d'ufficio – circa settemila negli anni 2016 e 2017, gli ultimi anni per i quali si dispone di dati – e i provvedimenti definitivi di condanna, che non arrivano a cento negli anni considerati), responsabilità che non risultano equamente compensate neanche dal punto di vista economico, si assiste a una progressiva diminuzione del numero dei cittadini con le competenze e i requisiti necessari per svolgere un ruolo così importante, che ambiscono a diventare sindaci.

Gli amministratori dei comuni, nonostante rappresentino un punto di riferimento e un presidio fondamentale a garanzia dei diritti di tutti i cittadini e sebbene siano sobbarcati di impegni e di responsabilità, sono retribuiti in modo iniquo rispetto all'attività che svolgono. Non è immaginabile che un ruolo così importante e così impegnativo non venga valorizzato e gratificato anche dal punto di vista economico, anche per non incorrere nel rischio che la scelta della candidatura sia riservata a pochissimi soggetti.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si intende, pertanto, parametrare la misura dell'indennità di funzione spettante ai sindaci al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, seguendo una serie di percentuali in base al numero di abitanti dei comuni:

- *a)* in misura pari al 75 per cento per i sindaci delle città metropolitane;
- *b)* in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- *c)* in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti;
- *d)* in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- e) in misura pari al 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione su-

periore 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;

- f) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
- *g)* in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;
- *h)* in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;
- *i)* in misura pari al 15 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

Con l'articolo 2 della presente proposta di legge si vuole, invece, intervenire sulla problematica relativa alla responsabilità dei sindaci, in capo ai quali - allo stato attuale grava una posizione di garanzia che il più delle volte rischia di trasformarsi in una fonte indeterminata di pericolo relativamente a una serie indeterminata di beni e a un'altrettanta serie non determinata né determinabile di persone. Ciò perché la disposizione dell'articolo 50 del TUEL individua il sindaco quale organo responsabile dell'amministrazione del comune, e non è coordinata, in termini applicativi, con la previsione di cui all'articolo 107 dello stesso TUEL, che in attuazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, individua la responsabilità degli atti gestionali in capo ai dirigenti dell'ente locale. A tale fine, l'articolo 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, definisca le ipotesi nelle quali il sindaco non è responsabile.

L'articolo 3 della presente proposta di legge, attraverso l'intervento di interpretazione autentica dell'articolo 86, comma 2, del TUEL, intende risolvere la problematica inerente alla corresponsione del trattamento contributivo anche a favore degli amministratori che sono lavoratori autonomi, chiarendo che i contributi dovuti dai comuni e

dalle province agli amministratori locali lavoratori autonomi sono riferiti esclusivamente agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti alla forma pensionistica alla quale il lavoratore medesimo era già iscritto al momento dell'assunzione dell'incarico.

L'articolo 4 della presente proposta di legge intende riconoscere ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti il diritto a essere eletti per tre mandati consecutivi. Il limite dei due mandati, infatti, rappresenta una misura adeguata alle grandi città, ma non risponde alle necessità delle piccole comunità, dove è sempre più difficile trovare persone disposte a farsi carico dell'onere di amministrare.

L'articolo 5 della presente proposta di legge provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla ridefinizione dell'indennità di carica ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di indennità)

- 1. In considerazione dell'importanza delle funzioni e delle responsabilità dei sindaci, il comma 8-bis dell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:
- « 8-bis. La misura dell'indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci è parametrata al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate, secondo le seguenti percentuali:
- *a)* in misura pari al 75 per cento per i sindaci delle città metropolitane;
- *b)* in misura pari al 60 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- *c)* in misura pari al 50 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e fino a 250.000 abitanti:
- *d)* in misura pari al 40 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti;
- e) in misura pari al 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore 30.000 abitanti e fino a 50.000 abitanti;
- f) in misura pari al 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione su-

periore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti,

- g) in misura pari al 25 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti;
- *h*) in misura pari al 20 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e fino a 5.000 abitanti;
- *i)* in misura pari al 15 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti ».

Art. 2.

(Definizione dei casi di responsabilità dei sindaci)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ipotesi nelle quali, ai sensi della legislazione vigente, la responsabilità del sindaco è esclusa.

Art. 3.

(Interpretazione autentica dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di trattamento contributivo degli amministratori locali lavoratori autonomi)

1. Al comma 2 dell'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « allo stesso titolo previsto dal comma 1 » si interpretano nel senso che il pagamento ivi previsto è riferito esclusivamente agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto alla data di assunzione dell'incarico o continua a essere iscritto durante il suo svolgimento.

Art. 4.

(Modifica all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di terzo mandato dei sindaci)

- 1. All'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
- « *3-bis*. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti. Ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi ».
- 2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014,n. 56, il comma 138 è abrogato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione delle indennità come ridefinite dalle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 43,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 174,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.





18PDL0158690